

COMUNE DI FARINI

STATUTO

Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 20/06/00

Modificato con deliberazione C.C. n. 37 del 28/09/01

Modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 24/09/07

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

Il Comune di Farini rappresenta la comunità dei propri cittadini, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico-sociale.

Articolo 2 Obiettivi

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune promuove un organico assetto del territorio, salvaguardandone l'integrità con una politica ecologica tesa a valorizzarne le caratteristiche montane. Favorisce lo sviluppo economico, in particolare nei settori dell'agricoltura e del turismo, con preminente attenzione alla promozione di attività agrituristiche.

2. Si attiva affinché sia effettivo il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini.

3. Promuove iniziative idonee nel settore della viabilità e dei trasporti, tese a diminuire i disagi dovuti alla distanza dalle frazioni al capoluogo di Farini e da questo agli altri centri della Provincia.

4. Favorisce il progresso della cultura.

Articolo 3 Programmazione

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, il Comune di Farini, in coordinamento con i Comuni della Val Nure, assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione, della Provincia e della Comunità Montana.

Articolo 4

Partecipazione, informazione ed accesso alle strutture

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'Amministrazione locale, in attuazione dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività.
3. Un apposito Regolamento stabilirà le norme per acquisire informazioni e per l'accesso agli atti, in esecuzione dei principi contenuti nella legge 07 agosto 1990, n. 241, nonché norme dirette a dare pubblicità delle date delle adunanze del Consiglio Comunale, dei relativi ordini del giorno e delle deliberazioni adottate.
4. Il Comune favorisce l'accesso di cittadini ed associazioni alle strutture dell'Ente, sulla base di norme regolamentari che determineranno le priorità, le modalità e le tariffe dell'accesso stesso, privilegiando i meno abbienti.
5. I servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti in ambito comunale vanno coordinati con gli interventi sociali e sanitari a livello sovracomunale a favore dei portatori di handicap.

TITOLO II

SERVIZI LOCALI

Articolo 5

Collaborazione e cooperazione istituzionale

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente ad essi, i propri servizi.
2. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse anche per altri Enti locali, si svolge con ricorso ai moduli ed agli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione istituzionale.

Articolo 6

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi rivolti a conseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio individuare nuovi servizi pubblici, da attivare nel tempo in relazione a necessità che si presentino nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge; il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla legge ed in modo da assicurare la massima funzionalità al minor costo.

Articolo 7

Iniziativa privata

1. Nel valutare le forme più convenienti per la gestione dei servizi pubblici non riservati in via esclusiva, il Comune si ispira al principio di sussidiarietà orizzontale, ossia ricorrendo prioritariamente alle attività adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 8

Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma così descritto:
- monte di tre cime innevate su sfondo azzurro con aquila grigia sulla cima centrale, sormontato da croce bianca in campo rosso.
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale.
3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

Articolo 9

Rapporti tra Comune ed associazioni

1. Il Comune favorisce, con appositi interventi, le associazioni, anche di volontariato, e le società cooperative che operano nei settori dell'assistenza, dell'ambiente, della cultura, dello sport, delle attività produttive, ricreative, educative e religiose, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Comune consulta le realtà associative, le società cooperative e le associazioni di categoria presenti sul territorio, e le stesse possono chiedere di essere consultate nei limiti che verranno stabiliti dal Regolamento di cui al primo comma, in materia di interesse collettivo.

Articolo 10

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti statali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire sia ad opera dei soggetti singoli che di enti o associazioni rappresentativi di interessi diffusi.
3. Il Regolamento del procedimento amministrativo stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei

relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

4. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o qualora il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la rendano particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, ricorrendo alla pubblicazione all'albo pretorio o ad altri mezzi e garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicizzazione dell'informativa, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza o la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì, diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, eccettuati soltanto quelli sottratti all'accesso.

11. Il Consiglio e la Giunta, secondo la propria competenza, possono concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Articolo 10 bis

Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Articolo 11

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini elettori, aventi residenza anagrafica nel Comune, possono:

- a) singolarmente, rivolgere istanze o reclami relativamente a singoli problemi di rilevanza esclusivamente comunale o specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione comunale,
- b) associati nel numero minimo di 10, rivolgere petizioni per sollecitare l'intervento su questioni di carattere generale o per esporre comuni necessità,
- c) associati nel numero minimo di 150, avanzare proposte per l'adozione di deliberazioni nuove, inclusi Statuto e regolamenti ma ad esclusione delle materie contabile e tributaria.

2. Alle istanze o reclami risponde il Sindaco nei modi ed entro i termini stabiliti nell'apposito Regolamento e, nel caso che le risposte siano ritenute insoddisfacenti, le stesse possono essere riproposte con la medesima forma e contenuto, al Consiglio, che provvederà ad esaminarle nella prima seduta utile.

3. Se l'istanza o il reclamo non siano stati presentati prima al Sindaco, non potranno essere presentati al Consiglio.

4. Le petizioni o proposte di deliberazione dovranno essere presentate, per un primo sommario esame, al Sindaco, che le sottoporrà o alla Giunta o al Consiglio nella prima seduta utile, per l'assunzione dei provvedimenti secondo competenza.

5. Comunque il Sindaco dovrà dare comunicazione ai proponenti, e per essi ai primi tre firmatari, entro trenta giorni dalla decisione.

Articolo 12 Referendum

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio, sul personale, sui regolamenti per il funzionamento degli organi collegiali, sulla designazione e nomina di rappresentanti comunali in seno ad altri Enti, su pareri che debbono essere forniti dal Comune entro termini che non consentono le consultazioni referendarie, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

3. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale col voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati;
- b) qualora sia richiesto da un sesto del corpo elettorale, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il Regolamento per la partecipazione disciplina i criteri di ammissibilità, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

5. Il referendum è valido qualunque sia il numero dei votanti; entro sessanta giorni dallo svolgimento del referendum, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Articolo 13 Difensore civico

1. Il Comune, previa associazione con altri Comuni ricompresi in un ambito omogeneo, istituisce il Difensore civico; la relativa disciplina è di competenza del Consiglio comunale.

2. Le modalità convenzionali debbono ispirarsi ai seguenti criteri:

- a) requisiti: deve possedere i requisiti prescritti per l'elezione a Consigliere comunale e la nomina deve cadere su persona che per preparazione ed esperienza dia ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa;
- b) nomina e durata in carica: l'elezione deve discendere da un *quorum* speciale (almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati) e la durata in carica deve essere pari al mandato amministrativo dell'organo eligente;
- c) possibilità di revoca: la revoca deve essere prevista soltanto per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati ed approvata con lo stesso *quorum* prescritto per la nomina;
- d) competenze: il Difensore civico, su istanza dei cittadini (esclusi comunque i Consiglieri ed i dipendenti comunali) ovvero di associazioni ed enti che segnalino casi di abusi, disfunzioni, carenze per una pratica in corso (purché non si tratti di rapporto lavorativo), accertata la fondatezza dell'istanza stessa, deve poter intervenire presso il Comune e gli organismi derivati affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati; lo stesso potere d'intervento deve spettare d'ufficio al Difensore civico ogni qualvolta riscontri casi analoghi a quelli segnalati con istanza;
- e) poteri: il Difensore civico, che è tenuto alla riservatezza per le notizie conosciute e da tenersi segrete o riservate, deve poter chiedere, senza limite del segreto d'ufficio, l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento nonché convocare il Responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e su quanto'altro segnalato; deve, altresì, poter accedere agli uffici per compiervi accertamenti.

3. Fino al raggiungimento degli accordi di cui al comma 2, il Comune si avvale, se consentito dalla Regione Emilia-Romagna, del Difensore civico regionale.

TITOLO IV ORGANI DEL COMUNE

Articolo 14 Organi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio ed il Sindaco; è organo di amministrazione la Giunta.

Articolo 15

Elezione e composizione

1. La legge disciplina l'elezione e la durata in carica del Consiglio nonché il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri.

CAPO I

IL CONSIGLIO

Articolo 16

Ruolo e competenze

1. Il Consiglio comunale, che comprende il Sindaco ed i Consiglieri, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Svolge le attribuzioni previste dalla legge, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dai conseguenti regolamenti.

3. Approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

4. Verifica periodicamente le linee programmatiche di mandato ed esamina il rendiconto presentato dal Sindaco alla fine del mandato.

Articolo 17

Convocazione

1. Il Consiglio è convocato ordinariamente dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

2. La convocazione dei Consiglieri è fatta dal Sindaco in forma scritta, con l'elenco degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data stabilita.

3. In caso d'urgenza, il Sindaco può riunire il Consiglio con ventiquattr'ore di preavviso, dando idonea comunicazione contenente gli argomenti da discutere.

4. Il Sindaco è tenuto a convocare straordinariamente il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando un quinto dei Consiglieri lo richieda, ponendo all'ordine del giorno le relative proposte.

Articolo 18

Funzionamento

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il Regolamento per il proprio funzionamento.

2. Il Regolamento disciplina in particolare:

- a) il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni (permanenti, temporanee, speciali, d'indagine);
- b) la pubblicità dell'attività consiliare e delle Commissioni;
- c) i procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare;
- d) l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;

- e) i rapporti con l'Organo regionale di controllo;
- f) i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le istituzioni esterne al Comune.

3. Il Regolamento consiliare si attiene ai seguenti criteri e principi:

- a) disciplinare in modo distinto i diritti ed i doveri dei singoli Consiglieri, dei Gruppi consiliari, del Sindaco e della Giunta comunale, dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio i titolari dei diritti di partecipazione;
- b) assicurare la periodica verifica dell'attuazione delle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio;
- c) garantire l'esercizio del diritto dei Gruppi consiliari di opposizione di portare le proprie proposte alla votazione del Consiglio;
- d) dare concreta attuazione, per tutti i Consiglieri, al diritto di accesso alle informazioni.

Articolo 19 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni permanenti con fini di studio ovvero di istruttoria degli argomenti dedotti all'esame consiliare, nonché Commissioni temporanee o speciali per l'approfondimento di argomenti specifici; dette Commissioni sono composte con criterio proporzionale.

2. Le Commissioni possono consultare i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

3. Alle riunioni delle Commissioni possono essere invitati ovvero possono chiedere di intervenire il Sindaco e gli Assessori.

4. Il Regolamento consiliare fissa, oltre alle modalità di funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni.

5. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire nel proprio seno Commissioni di indagine sull'attività amministrativa, costituite di due membri oltre al Presidente e dotate di poteri d'inchiesta, il cui funzionamento è rimesso al Regolamento.

6. La presidenza delle Commissioni aventi funzione di controllo e garanzia nonché delle Commissioni d'indagine è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.

Articolo 20 Consiglieri

1. Lo *status* giuridico dei Consiglieri è regolato dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri hanno, con le modalità dettate dal regolamento consiliare, sia diritto d'iniziativa su ogni questione di competenza consiliare sia diritto di controllo, ossia di sindacare – attraverso la presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni – l'attività di tutti gli organi istituzionali.

3. I Consiglieri partecipano all'attività istruttoria attraverso le Commissioni permanenti, temporanee o speciali, e svolgono attività d'inchiesta nelle Commissioni d'indagine.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere, nei modi e nelle forme previsti dal Regolamento, dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni, società che gestiscono servizi pubblici locali, notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio.

5. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente indicati dalla legge.

6. Possono svolgere incarichi, per designazione del Consiglio, in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività consiliare.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate, in forma scritta, al protocollo del Comune; non necessitano di presa d'atto e sono irrevocabili dalla loro presentazione; entro i successivi dieci giorni il Consiglio provvede alla surrogazione.

8. Il Consigliere supplente esercita le stesse funzioni del Consigliere temporaneamente sostituito.

9. Incorre nella decadenza il Consigliere che ingiustificatamente diserti consecutivamente tre sedute; le assenze sono contestate per iscritto dal Sindaco, il quale assegna un termine non inferiore a dieci giorni per l'eventuale presentazione di deduzioni ovvero giustificazioni; successivamente la questione viene decisa dal Consiglio, che dichiara, se non ritiene fondate le motivazioni addotte, la decadenza del Consigliere assenteista e lo surroga seduta stante.

Articolo 21 **Rappresentanti presso la Comunità Montana**

1. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, nelle persone di coloro che riportano il maggior numero di voti a seguito di votazione esperita per schede segrete con voto limitato ad un solo nominativo.

2. In caso di cessazione anticipata di uno dei nominati, il Consiglio procede a surrogarlo entro il Gruppo consiliare di appartenenza del Consigliere cessato.

Articolo 22 **Consigliere anziano**

1. E' anziano il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più elevata ai sensi di legge, eccettuati il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco non eletti.

2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere una seduta in assenza del Sindaco o di un Assessore che possa sostituirlo, la presidenza è assunta dal Consigliere presente e consenziente che, secondo il criterio di cui al precedente comma 1, risulta in sequenza il più anziano.

Articolo 23 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri si sostituiscono in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento consiliare e ne danno comunicazione al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del Capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato la maggior cifra individuale.

CAPO II IL SINDACO

Articolo 24 Ruolo e competenze

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, la quale disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti ed attende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune; egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali.

4. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

6. In particolare:

- a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) convoca i comizi per i referendum;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti come previsto dalla legge;
- e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore stesso;
- g) nomina e revoca i Responsabili dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

7. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso

enti, aziende, istituzioni e società di capitale di pertinenza del Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;

- b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale, o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività comunale;
- c) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

8. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori.

Articolo 25 Vice Sindaco e deleghe

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza od impedimento.

2. Il conferimento della delega generale nonché delle altre deleghe rilasciate agli Assessori, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Articolo 26 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti; il documento è sottoposto ad esame ed a votazione con le modalità indicate dal Regolamento consiliare.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in apposita seduta, a verificare col voto l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, in concomitanza con l'esame del conto consuntivo e dunque entro il 30 giugno di ogni anno; è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione circa l'attuazione delle linee programmatiche.

CAPO III LA GIUNTA

Articolo 27 Ruolo e competenze

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da due a quattro Assessori nominati dal Sindaco, uno dei quali designato come Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti e nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio, fra cittadini eleggibili alla carica di Consigliere.
3. Della nomina della Giunta nonché delle successive modificazioni il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali in sedute non pubbliche e riferisce annualmente al Consiglio entro il mese di giugno sulla propria attività e, in tale occasione, il Consiglio verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato.
5. La Giunta esercita tutte le funzioni amministrative che non siano riservate dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze assegnate, dalla legge o dallo Statuto, al Sindaco, al Segretario o ai Responsabili dei Servizi.
6. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto per conto dell'Amministrazione Comunale.
7. La Giunta, convocata e presieduta dal Sindaco, delibera a maggioranza di voti favorevoli sui contrari, sempre che sia presente almeno la metà dei componenti; le modalità di funzionamento sono comunque stabilite dalla stessa Giunta.

Articolo 28 Assessori

1. Per la nomina ad Assessore e per la nomina di Assessori a rappresentanti del Comune, si applicano le ineleggibilità e le incompatibilità previste dalla legge.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio Comunale; l'Assessore dimissionario o deceduto o revocato va sostituito entro 30 giorni.
3. Gli Assessori che non siano Consiglieri devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Comunale e vi possono intervenire con diritto di parola e senza diritto di voto.
4. In caso di assenza del Vice Sindaco spetta a ciascun Assessore, secondo l'ordine di età, di sostituire il Sindaco in tutte le sue funzioni; peraltro, se l'Assessore non sia Consigliere, la convocazione del Consiglio spetta al Consigliere anziano.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI

Articolo 29 Pari opportunità

1. Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organismi derivati devono, di norma, essere rappresentati entrambi i sessi; l'eventuale impossibilità dev'essere adeguatamente motivata al momento della nomina.

Articolo 30

Regolamenti comunali

1. Il Comune adotta regolamenti nelle materie ed esso demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza comunale; sono adottati, con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, distinti regolamenti per:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale;
- b) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione.

2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle leggi statali e regionali, nonché delle disposizioni statutarie, tenendo conto delle competenze degli Enti sovracomunali negli ambiti concorrenti.

3. Una volta conseguita l'efficacia *ex lege*, i regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità; essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 31

Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono nella sede comunale o eccezionalmente e per particolari esigenze, per determinazione del Sindaco e previa adeguata informazione, in altro luogo.

2. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

3. Tutte le deliberazioni assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumersi a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando comportino giudizi sulle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai rispettivi regolamenti.

5. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trovi in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute nonché le deliberazioni da essi estratte sono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 32

Albo pretorio

1. La Giunta individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale o un suo delegato è responsabile della pubblicazione degli atti e ne cura l'affissione avvalendosi del messo comunale.

TITOLO V ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

Articolo 33 Principi organizzativi

1. L'organizzazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle linee programmatiche di mandato.
2. L'organizzazione del lavoro si informa ai principi di flessibilità delle strutture e di mobilità interna del personale, nonché della valorizzazione delle singole professionalità e della funzione direttiva.
3. I Servizi e gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei criteri di funzionalità ed economicità di gestione.
4. Le strutture organizzative, sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguano costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità.

Articolo 34 Regolamento dei Servizi e degli Uffici

1. La Giunta, attraverso uno o più Regolamenti di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei Servizi e degli Uffici e, in particolare, disciplina le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra Servizi e tra questi, il Direttore generale, se nominato, e gli organi istituzionali.
2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi elettivi è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo (intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento) mentre al Direttore generale (se nominato) ed ai Responsabili dei Servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità, fatta salva la possibilità di cui all'art. 53, comma 23, della legge 23/12/00 n. 388.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, nelle strutture progressivamente più ampie, denominate Servizi, cui si possono aggiungere strutture trasversali o di *staff* intersettoriali.

CAPO II L'APPARATO

Articolo 35 Direzione di strutture

1. In corrispondenza della categoria d'appartenenza connessa alla responsabilità di una struttura, esercita funzioni di direzione colui a cui sia stata demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali nonché la responsabilità di risultato per l'esercizio dell'attività del Comune.
2. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento del risultato; questi ha la conduzione dell'attività e dispone di poteri di iniziativa, impulso, guida e verifica in ordine a tutte le questioni afferenti alla struttura.
3. La responsabilità di ciascun Servizio è affidata dal Sindaco ad un dipendente a tempo indeterminato o, eventualmente, assunto o incaricato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, nei limiti e nei modi dettati dalla legge o ad un componente dell'Organo esecutivo ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 23/10/00 n. 388.

Articolo 36 Personale

1. La Giunta disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione dei Servizi e degli Uffici sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo (attribuita al Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta) e funzione gestionale (attribuita ai Responsabili dei Servizi nonché, se nominato, al Direttore Generale), fatto salvo quanto stabilito dall'art. 53, comma 23, della legge 23/10/00 n. 388.
2. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

CAPO III SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 37 Ruolo e competenze

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione ed assolve a funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in supporto agli organi istituzionali circa la conformità dell'attività amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta; esprime, se richiesto, il suo parere circa la conformità alle fonti di cui al precedente comma 1, di proposte, procedure e questioni generali sollevate durante le riunioni.

3. Assicura, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, la redazione dei verbali delle adunanze cui partecipa.
4. Esercita, inoltre, le altre funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco, ed in particolare:
 - a) roga i contratti nell'interesse del comune;
 - b) vigila sull'applicazione, da parte degli uffici, delle norme sul procedimento amministrativo;
 - c) svolge il ruolo di garante per l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni spettante ai Consiglieri ed ai cittadini;
 - d) sorveglia l'attività preordinata alla pubblicazione ed alla pubblicità degli atti e provvede al loro inoltro, quando prescritto, agli organi di controllo, certificando a riguardo;
 - e) sovrintende, allorché non sia stato nominato il Direttore generale, allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività.
5. Quando sia stato nominato il Direttore Generale, i reciproci rapporti trovano disciplina, nel rispetto dello specifico autonomo ruolo del Segretario Comunale, nel provvedimento sindacale di nomina del Direttore Generale.
6. Se non sia stato nominato il Direttore Generale, il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le relative funzioni, indicandole nel relativo provvedimento.

TITOLO VI
LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ED I CONTROLLI

CAPO I
CONTABILITA' ED INVENTARI

Articolo 38
Programmazione finanziaria e Regolamento di contabilità

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e da apposito Regolamento.
2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficacia dell'azione comunale, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili vengono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Il Regolamento contabile prevede metodologie di analisi di valutazione nonché scritture contabili che consentano il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione, sui costi economici dei servizi, sull'uso delle risorse e sui risultati raggiunti.

Articolo 39
Gestione del bilancio e controllo economico-finanziario

1. La Giunta assegna ai Servizi le risorse di bilancio occorrenti per le attività programmate.
2. I Responsabili di Servizio sono tenuti a verificare periodicamente la rispondenza della gestione delle poste di bilancio, relative ai servizi ed agli uffici ai quali sono preposti, agli

scopi perseguiti e programmati e ne riferiscono alla Giunta, per consentire il concreto esercizio delle funzioni di controllo e l'adozione delle eventuali misure correttive.

3. La Giunta fornisce al Consiglio, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento di contabilità, i dati e le informazioni attinenti alla gestione economico-finanziaria.

Articolo 40 **Demanio e patrimonio**

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, che amministra e gestisce in base alla legge ed al Regolamento di contabilità, al quale è demandato in particolare di disciplinare la tenuta degli inventari.

CAPO II **REVISORE DEL CONTO**

Articolo 41 **Nomina e funzioni**

1. Il Revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non versare nei casi di incompatibilità previsti *ex lege*, nonché negli altri casi di incompatibilità stabiliti dal codice civile per i membri dei collegi sindacali.

2. Saranno, altresì, disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme civilistiche relative ai collegi sindacali.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal Regolamento, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

CAPO III **CONTROLLI INTERNI**

Articolo 42 **Controllo di gestione**

1. Il Comune si struttura con un sistema di controllo interno atto a misurare, sulla base del bilancio di previsione, del conto consuntivo e di altri documenti contabili, l'idoneità dei mezzi finanziari messi a disposizione, gli scostamenti e le relative motivazioni nonché l'economicità dei singoli servizi; la composizione ed il funzionamento della struttura di tale sistema di controllo forma oggetto di specifico provvedimento regolamentare.

TITOLO VII **NORME FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 43
Entrata in vigore, pubblicazione e diffusione

1. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità, il presente Statuto è affisso all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio.

Articolo 44
Approvazione dei Regolamenti

1. Il Consiglio approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, i Regolamenti ivi previsti.
2. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme già adottate dal Comune, che risultino con esso compatibili.

Articolo 45
Linee programmatiche del mandato in corso

1. In sede di prima attuazione, le linee programmatiche soggette a verifica annuale corrispondono al documento programmatico presentato al Consiglio Comunale nella seduta d'insediamento.